



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica

- **Codice della proposta:** COM(2023) 328 del 20/06/2023
- **Codice interistituzionale:** 2023/192(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto***Quadro normativo e contesto*

Il collegamento fisso sotto la Manica è un collegamento ferroviario unico con una struttura ingegneristica unica e complessa situata in parte nel territorio della Repubblica francese e in parte in un paese terzo, vale a dire il Regno Unito. Sono necessari requisiti coerenti di sicurezza e interoperabilità ferroviaria per l'intero collegamento fisso sotto la Manica e la cooperazione tra le autorità nazionali di sicurezza francesi e britanniche.

La Repubblica francese aveva già chiesto nel 2020 l'autorizzazione dell'Unione a negoziare un accordo con il Regno Unito che garantisse l'applicazione unificata e dinamica del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, all'intero collegamento fisso sotto la Manica (compresa la parte soggetta alla giurisdizione del Regno Unito) sotto la supervisione di un'autorità binazionale, vale a dire la commissione intergovernativa assistita dall'autorità preposta alla sicurezza istituita dal trattato di Canterbury. La Repubblica francese era stata autorizzata con la decisione (UE) 2020/1531. I negoziati condotti alle condizioni stabilite in tale decisione non hanno finora portato a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. Si propone pertanto un conferimento di poteri alternativo. Poiché un accordo concluso sulla base della decisione (UE) 2020/1531 offrirebbe un modo più unificato e quindi efficiente di garantire la sicurezza e l'interoperabilità dell'intero collegamento fisso sotto la Manica, tale opzione non dovrebbe essere esclusa e la decisione proposta non dovrebbe pertanto pregiudicare la decisione (UE) 2020/1531.

*Finalità generali*

In considerazione della mancata sottoscrizione di un accordo soddisfacente per entrambe le parti sulla base della citata decisione (UE) 2020/1531, al fine di garantire il funzionamento sicuro ed efficiente del collegamento fisso sotto la Manica, il 23 marzo 2023 la Repubblica francese ha

quindi chiesto un'autorizzazione a negoziare e concludere con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica.

Tale accordo dovrebbe inoltre parzialmente recepire il pilastro tecnico del quarto pacchetto ferroviario (direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio) per la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese.

L'accordo dovrebbe fare sì che la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione della Repubblica francese sia disciplinata dal diritto dell'Unione, interpretabile esclusivamente dalla Corte di giustizia. Nulla in tale accordo metterà pertanto in discussione il principio del primato del diritto dell'Unione. Dovrebbe essere rispettato, se del caso, anche il principio dell'effetto diretto. Dovrebbe essere garantita l'indipendenza dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e dell'autorità nazionale francese preposta alla sicurezza.

L'accordo dovrebbe inoltre contenere un meccanismo specifico che consenta di modificarlo in caso di future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798. Dovrebbe inoltre conferire alla Commissione il potere di autorizzare la Repubblica francese a modificare l'accordo per adattarlo in caso di modifiche di tali direttive. Per quanto riguarda la parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla giurisdizione del Regno Unito, l'accordo dovrebbe garantire la coerenza dei requisiti di sicurezza e interoperabilità, contribuendo in tal modo alla sicurezza e all'interoperabilità lungo il collegamento fisso sotto la Manica.

*Elementi qualificanti ed innovativi.*

L'obiettivo della proposta è autorizzare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la negoziazione di un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica che garantisca l'applicazione uniforme di tali requisiti al collegamento ferroviario in questione. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si limita a quanto è necessario per il conseguire tale obiettivo.

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 91 TFUE e pertanto rispetta il principio di attribuzione e correttamente individuata nelle premesse della proposta di decisione.

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione.

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto l'obiettivo è autorizzare, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, TFUE, la negoziazione di un accordo internazionale sui requisiti di

sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica che garantisca l'applicazione uniforme di tali requisiti al collegamento ferroviario in questione. Di conseguenza la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva in quanto un accordo concluso sulla base della decisione (UE) 2020/1531 offrirebbe un modo più unificato e quindi efficiente di garantire la sicurezza e l'interoperabilità dell'intero collegamento fisso sotto la Manica.

### **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in quanto tendono a garantire l'applicazione unificata e dinamica del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'intero collegamento fisso sotto la Manica. Si specifica che le suddette norme sono state recepite e trovano attuazione in ambito nazionale.

### **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

La proposta prevede che:

- “La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione in merito ai negoziati con il Regno Unito sull'accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. Al termine dei negoziati, la Repubblica francese presenta alla Commissione il progetto di accordo. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo.”
- Entro un mese dalla notifica del progetto di accordo, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni dell'articolo 2. Se la Commissione ritiene che gli obblighi sono stati rispettati, la Repubblica francese può firmare e concludere l'accordo corrispondente. La Repubblica francese trasmette alla Commissione una copia dell'accordo firmato entro un mese dalla sua entrata in vigore oppure, qualora l'accordo debba essere applicato in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.
- Per tutta la durata dell'accordo la Repubblica francese garantisce la piena, corretta e rapida applicazione del diritto dell'Unione alla parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla propria giurisdizione. La Repubblica francese adotta a tale fine misure appropriate fra le quali, se necessario, la sospensione o la denuncia dell'accordo.
- Fatti salvi i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 5 della proposta di Decisione, la Repubblica francese è autorizzata a modificare l'accordo, con la procedura che sarà in esso stabilita, al fine di adeguarlo alle future modifiche del diritto dell'Unione, in particolare alle modifiche del

regolamento (UE) 2016/796 e delle direttive (UE) 2016/797 e (UE) 2016/798, a condizione che le modifiche di tale accordo siano necessarie per garantire la piena, corretta e rapida applicazione del diritto dell'Unione nella parte del collegamento fisso sotto la Manica soggetta alla sua giurisdizione.

- La Repubblica francese informa regolarmente la Commissione di eventuali negoziati con il Regno Unito in merito a modifiche sull'accordo e, se del caso, invita la Commissione a parteciparvi in qualità di osservatore. La Repubblica francese presenta alla Commissione le modifiche previste corredate di una nota esplicativa. La Commissione ne informa il Consiglio e il Parlamento europeo. La Repubblica francese fornisce eventuali informazioni supplementari richieste dalla Commissione in merito alle modifiche previste.
- Entro tre mesi dalla notifica della modifica prevista e della nota esplicativa di accompagnamento, la Commissione adotta una decisione in merito al rispetto delle prescrizioni di cui al paragrafo 1 e all'articolo 2 della proposta di Decisione. Se la Commissione ritiene che le prescrizioni sono state rispettate, la Repubblica francese può procedere alla modifica dell'accordo. Una copia dell'accordo modificato è fornita alla Commissione entro un mese dall'entrata in vigore della modifica oppure, qualora la modifica debba essere applicata in via provvisoria, entro un mese dalla data di inizio della sua applicazione provvisoria.

Rispetto alle tempistiche di adozione ed alle prospettive negoziali previste per l'Autorità Francese non si rilevano criticità né si propongono modifiche.

## C. Valutazione d'impatto

### 1. Impatto finanziario

La proposta si basa su una richiesta presentata dalla Repubblica francese e l'autorizzazione proposta concernerebbe unicamente questo Stato membro. Essa riguarda inoltre una questione molto specifica, di portata limitata, vale a dire la coerenza dei requisiti di sicurezza e interoperabilità dell'intero collegamento fisso sotto la Manica. Pertanto la proposta non prevede alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione e sul bilancio nazionale.

### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto tendono a garantire l'applicazione unificata e dinamica del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive (UE) 2016/797 (recepita con D. Lgs.vo 57/2019) e (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio recepita con D.Lgs. vo n. 50/2019, all'intero collegamento fisso sotto la Manica. Non si rileva alcun effetto sulla normativa nazionale di recepimento.

### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non si ravvisano effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali. La norma non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione;

pertanto la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012).

#### **4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Non si ravvisano effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione né in termini di costi di adeguamento né in termini di semplificazione burocratica e / o normativa.

#### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

L'accordo tra Repubblica francese e Regno Unito, una volta concluso sulla base della decisione (UE) 2020/1531, offrirebbe un modo più unificato e quindi efficiente di garantire la sicurezza e l'interoperabilità dell'intero collegamento fisso sotto la Manica con conseguenti effetti positivi anche sulle attività dei cittadini e delle imprese dell'intera Unione Europea. Ne deriverebbe quindi un effetto positivo anche per la fluidità e la sicurezza del traffico (merci, passeggeri).

#### **Altro**

Nulla

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

|   |
|---|
| <p><b>Oggetto dell'atto:</b><br/>Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Codice della proposta:</b> COM(2023) 328 del 20/06/2023</li> <li>– <b>Codice interistituzionale:</b> 2023/0192(COD)</li> <li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</li> </ul>  |

| <b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b><br>(articolo e paragrafo)   | <b>Norma nazionale vigente</b><br>(norma primaria e secondaria) | <b>Commento</b><br>(natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria) |
|--|---|--|
| Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica | NA  | Nessuno  |